

Spett.le

**Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica (MASE)**

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

pec: va@pec.mase.gov.it

Oggetto: Wind Energy Caltagirone S.r.l. [ID:10775] - Procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs n. 152/2006 – Progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato “PARCO EOLICO CALTAGIRONE” di potenza nominale pari a 54,00 MW con un sistema di accumulo integrato da 36,00 MW e relative opere di connessione alla rete di distribuzione, da realizzarsi in Sicilia nei comuni di Caltagirone, Mine, Aidone e Ramacca.

Riscontro Osservazioni della Altobrando s.r.l.

Con la presente nota, la scrivente Società, **Wind Energy Caltagirone S.r.l.** (c.f. 02349170684), con sede legale in Pescara, via Caravaggio n. 125, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, il Sig. Fabio Maresca, intende riscontrare le osservazioni formulate dalla Altobrando s.r.l.

Con riferimento alle osservazioni formulate dalla Altobrando si precisa che:

1. In merito alla lamentata sovrapposizione dell'aerogeneratore n. 2 e delle relative piazzola e strada d'accesso con il sito d'impianto di cui al progetto della Altobrando, la rilevata questione è unicamente da imputarsi al fatto che, come stabilito dal D.M. 30 marzo 2015 - recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA - la disciplina nazionale del “criterio del cumulo” precisa che la valutazione sul cumulo ambientale dei progetti deve operarsi avendo a riferimento quelli appartenenti alla medesima categoria progettuale, già esistenti (e quindi già realizzati) ovvero (solo) autorizzati (e quindi ancora da realizzare).

Orbene, dato che il progetto della Altobrando non rientra in nessuna delle menzionate categoria, la proponente non era tenuta a tener conto di tale proposta, allo stato in fase di istruttoria e dunque lungi dall'essere autorizzata e dal costituire ostacolo alla positiva valutazione ambientale dell'impianto in oggetto.

In ogni caso, il lamentato conflitto non osta alla positiva valutazione ambientale del progetto, sul punto potendosi eventualmente prescrivere lo spostamento dell'aerogeneratore (e delle relative opere strumentali nonché del cavidotto), ovvero, in ultima istanza, lo stralcio.

2. In merito all'aerogeneratore n. 1, fermo restando quanto sopra dedotto in tema di cumulo tra progetti, si osserva che le scarse indicazioni fornite da Altobrando non siano tali da giustificare l'asserita incompatibilità della sua collocazione sulla part. 15 Fg. 17 del comune di Caltagirone – peraltro esterna al sito interessato dal progetto della Altobrando – in ragione dell'asserito ombreggiamento che lo stesso andrebbe a operare su una limitata porzione di pannelli FTV.

Invero, dall'approfondimento tecnico svolto dalla società nell'elaborato “Controdeduzioni Altobrando: ombreggiamento aerogeneratore T01” prodotto agli atti della procedura, emerge che da una sovrapposizione tra la mappa di ombreggiamento (per l'aerogeneratore T01) e il parco FV Altobrando, risultano in ombra per un massimo di 63h/anno circa 16 tracker per un totale di circa 416 pannelli da 600Wp (stima a vantaggio di sicurezza). Pertanto, 250 kWp dell'impianto FV, ovvero circa lo 0,55%, sarebbe ombreggiato con una conseguenziale perdita di energia pari a 15,75 MWh/anno; qualora a vantaggio di sicurezza si volesse ipotizzare un ombreggiamento per l'intero intervallo annuale si avrebbe una perdita di energia pari a circa 533 MWh/anno.

Di contro, dall'analisi della producibilità dell'impianto eolico Caltagirone la media di producibilità (P50% netta) è pari a 2339 ore/anno; ne discende che la produzione annuale dell'aerogeneratore T01 sarebbe pari 14.034 MWh/anno.

In sintesi, da un complessivo bilancio tra la minor energia prodotta dai pannelli FTV e la maggior energia prodotta con il mantenimento dell'aerogeneratore T01 deriva comunque un saldo positivo per il perseguimento degli obiettivi nazionali, rispetto alla diversa e denegata ipotesi in cui si stralciasse l'aerogeneratore, ponendo dunque a zero la relativa produzione.

D'altra parte, lo stesso MASE, con nota prot. n. 0106951 del 30/06/2023, ha sostanzialmente sancito la compatibilità della coesistenza di impianti eolici e FTV in aree limitrofe.

In ogni caso, il lamentato conflitto non osta alla positiva valutazione ambientale del progetto, sul punto potendosi eventualmente prescrivere lo spostamento dell'aerogeneratore.

3. La disponibilità giuridica delle aree d'impianto non assume alcun rilievo ai fini della positiva Valutazione dell'Impatto Ambientale del progetto eolico in parola e ciò emerge dalla stessa normativa regionale siciliana invocata da Altobrando.

Trattasi, infatti, di un aspetto prettamente connesso alla fase del rilascio dell'Autorizzazione Unica, così come emerge dal dato letterale dell'art. 2 comma 2 della L.R. 29/2015, impropriamente richiamata dalla Altobrando, ed ai sensi della quale la documentazione a comprova della disponibilità giuridica dei suoli deve essere allegata all'istanza di Autorizzazione Unica e non a quella per il rilascio della VIA.

Ne consegue che è altresì del tutto pretestuoso il rinvio alla pronuncia del CGA n. 648/2023, che non può trovare applicazione al caso di specie.

Alla luce di tutto quanto sopra dedotto e dei puntuali rilievi tecnici di cui all'allegato prodotto, la Società ha fornito a Codesta Spett.le Amministrazione riscontri idonei a dimostrare che non sussistono criticità ed a valutare positivamente il progetto di impianto proposto dalla scrivente Società.

Con osservanza

Pescara, 26/06/2024

Firma
